



COMUNE DI TERNI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 187 del 06.07.2022

**RELAZIONE TRIMESTRALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 265
COMMA 3 DEL TUEL**

**RELAZIONE N. 12
TRIMESTRE DAL 1° MARZO 2022 AL 31 MAGGIO 2022**

I giorni 06 giugno 2022, 02 luglio 2022, ed oggi 06 Luglio 2022 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Terni, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 341 del 18 novembre 2019 per il triennio 2019-2022, nelle persone di:

ROSSI Carlo Ulisse, Presidente
PEZZETTI Fiorella, Membro
FRASCA Roberto, Membro

PREMESSO

- Che il Ministro dell'Interno con provvedimento del 26 febbraio 2019 ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 del comune di Terni;
- Che nello stesso sono previste una serie di prescrizioni;
- Che in base a quanto previsto dall'articolo 265 comma 3 del TUEL, per il periodo di durata del risanamento è fatto obbligo all'Organo di Revisione economico finanziario di riferire trimestralmente al Consiglio dell'Ente ed all'Organo Regionale di Controllo circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento;
- Che anche nell'articolo 7 del provvedimento è ribadito tale obbligo;
- Che il provvedimento è stato notificato all'ente il 27/02/2019;
- Che lo stesso è stato notificato all'organo di revisione in data 01 marzo 2019;
- Che il Collegio dei Revisori ha chiesto le informazioni prescritte dal Ministero, alle varie Direzioni;
- Che le stesse hanno fornito le relazioni richieste, ed in alcuni casi non hanno segnalato variazioni rispetto ai dati forniti nel trimestre precedente;
- Che la presente relazione comprende il trimestre, dal 01 marzo 2022 al 31 maggio 2022;
- Che la presente relazione sarà inviata al Presidente del Consiglio Comunale di Terni, nonché alla Prefettura di Terni ed alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria.

RIFERISCE

Quanto segue:

1) Relativamente al personale.

Punto 1.1.

La Direzione Personale e Organizzazione riferisce che il disposto nel periodo preso in considerazione risulta rispettato.

Punto 1.2

La Direzione Personale e Organizzazione riferisce che Il disposto nel periodo preso in considerazione risulta rispettato.

Punto 1.3

La Direzione Personale e Organizzazione riferisce che Il disposto nel periodo preso in considerazione risulta rispettato.

Punto 1.4

La Direzione Personale e Organizzazione riferisce che disposto nel periodo preso in considerazione risulta rispettato.

2) Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie.

Punto 2.1

In conseguenza della dichiarazione di dissesto dell'Ente, intervenuta con delibera del n. 1 del 1.3.2018, ai sensi dell'art. 244 del Dlgs n. 267/2000, il Commissario Straordinario ha deliberato per le imposte, le tasse locali e le tariffe di spettanza dell'ente dissestato, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita ai sensi dell'art. 251 del Dlgs n. 267/2000. La delibera è la n. 3 del 20.3.2018 pubblicata all'Albo Pretorio e avente ad oggetto "Determinazione, per l'esercizio 2018, delle tariffe delle aliquote di competenza comunale. Art. 251, comma 1, Dlgs 18 Agosto n. 267. Attuazione delle entrate proprie". La delibera del Commissario Straordinario risulta pubblicata sul portale MEF in data 14.5.2018 mentre la delibera C.C. n. 69 del 4.3.2019 di determinazione delle tariffe per il 2019 è stata pubblicata sul portale del MEF in data 28.3.2019. In entrambi i casi, pertanto, la pubblicazione è avvenuta entro i termini di cui al comma 688, art. 1 L. 147/2013, come modificato dal comma 14, art. 1, L. 208/2015. Le delibere di approvazione di aliquote e tariffe in ossequio a quanto disposto dalla delibera del Commissario straordinario sono state tuttavia riapprovate in Consiglio contestualmente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022.

Per il ripiano dell'esposizione debitoria, con determina n. 1729 del 22.5.2019 si è provveduto a riversare all'OSL la cifra di 1.352.287,85 a titolo di crediti ICI/IMU antecedenti al 31.12.2017. Premesso che con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018 - delibera non revocabile con efficacia per cinque anni a decorrere da quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato - per le imposte e le tasse locali di spettanza dell'Ente, le aliquote e le tariffe di base erano già state approvate nella misura massima consentita come disposto dall'art. 251, comma 2, Dlgs 267/2000.

Punto 2.2

Innanzitutto, si ribadisce che con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018 - delibera non revocabile con efficacia per cinque anni a decorrere da quello dell'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato - per le imposte e le tasse locali di spettanza dell'Ente, le aliquote e le tariffe di base sono già state approvate nella misura massima consentita come disposto dall'art. 251, comma 2, Dlgs 267/2000. In aggiunta a ciò, con deliberazione del C.C. n. 64 del 31.5.2022, in ossequio all'art. 1, comma 755, L. 160/2019, il quale dispone che: *"a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito*

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)”, stata espressamente deliberata anche per l'anno 2022, l'aliquota massima nella misura aggiuntiva dello 0,06 per cento, già applicata dal Comune di Terni con delibera di C.C. n. 51/2014 e per gli anni successivi in virtù dell'art. 1, comma 28, L. 208/2015 e ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1133, lett. b);

L'art. 1, comma 751, L. 160/2019, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

L'art. 78, D.L. n. 104/2020, conv. L. 126/2020, dispone che per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni d'imposta 2021 e 2022 non è dovuta l'imposta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, subordinando l'efficacia di tali misure all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art.108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, parimenti prevedendo il ristoro derivante dalle minori entrate con l'incremento dell'apposito fondo di cui all'[articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#);

L'art. 5-decies, comma 1, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215 ha così modificato la lettera b), comma 741, art. 1 L. 160/2019: “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

L'art. 1, comma 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ovvero relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia), è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo

articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022”;

Per quanto riguarda l'anno 2022, fermo restando quanto in premessa circa il mantenimento delle aliquote al massimo, stante la delibera del commissario citata, il Consiglio Comunale ha deliberato le seguenti aliquote nella misura massima consentita dalla legge:

- abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6 per cento;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,1 per cento;

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;

- immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (ovvero diversi da: fabbricati ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati alla vendita, terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale D): 1,06 per cento;

- immobili per i quali applicare l'1,12 per cento (1,06 per cento+0,06 per cento) di cui al comma 755:

a) unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione;

b) unità immobiliari locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

c) tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che:

d) non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,

e) non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica,

f) non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431;

- g) non sono state realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale);
- h) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze dell'abitazione principale);
- i) unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10;
- j) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7.

Il consiglio comunale ha approvato con delibera n. 93 del 29.3.2021.

Punto 2.3

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018 sono state riconfermate le aliquote già approvate nella misura massima dello 0,8% e l'esenzione per redditi imponibili fino a 12.500 €. Con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'art. 1, comma 2 sono state apportate le seguenti modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#):

- a) all'[articolo 11](#), il comma 1 è sostituito dal seguente:
 - « 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento».

Preso atto che, per l'effetto, le aliquote legali passano da cinque a quattro, mantenendo inalterati i livelli delle aliquote minima (23%) e massima (43%), scompare l'aliquota del 41%, mentre viene ridotta di due punti quella relativa al secondo scaglione (da 27 a 25%) e di tre punti l'aliquota del terzo scaglione, il cui limite superiore scende da 55.000 a 50.000 euro. Inoltre, l'art. 1, comma 7, L. 234/2021 cit., dispone che "Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Considerato che il Comune di Terni con propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 98 del 29.3.2007 ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 1.1.2007 ha previsto, un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%, successivamente innalzata a far data dal 1.1.2012 con deliberazione di Consiglio comunale n 151 del 9.7.2012 in misura

pari allo 0,8%, ne deriva che, stante la previsione di un'aliquota unica nella misura massima prevista dello 0,8%, non si è reso necessario procedere alla rimodulazione della stessa in base ai nuovi scaglioni di reddito. Pertanto con deliberazione n. 65 del 31.5.2022 il Consiglio comunale ha confermato un'aliquota unica nella misura massima dello 0,8% e, parimenti, l'esenzione per redditi imponibili fino a 12.500 €.

Punti 2.4 e 2.5

L'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Inoltre l'art. 1, comma 837, medesima legge, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

L'art. 1, comma 821, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

I problemi applicativi ed interpretativi emersi dall'esame della menzionata nuova normativa avevano condotto alla richiesta di proroga da parte dei Comuni, attraverso proposte di emendamenti che però non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe".

Il Comune di Terni, così come moltissimi altri Comuni italiani al fine di salvaguardare le procedure di autorizzazione/concessione relative ai tributi (Imposta sulla Pubblicità e TOSAP) e canoni soppressi, nonché nelle more della stesura e successiva approvazione del nuovo regolamento comunale relativo al canone unico patrimoniale e al canone mercatale, con propria deliberazione C.C. n. 43 del 8.2.2021 ha approvato il regolamento relativo ad una disciplina provvisoria per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro

pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo conguaglio con decorrenza 1.1.2021. Successivamente il regolamento comunale è stato approvato in veste definitiva con deliberazione C.C. 92 del 29.3.2021. Per l'anno 2022 le tariffe del canone unico sono state approvate con delibera di Giunta n. 108 del 29.04.2022.

Punto 2.6

Si rappresenta che il Comune di Terni, con deliberazione C.C. n. 269 del 30.12.2020, ha istituito la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI, come consentito dalla legge n. 147/2013. In particolare il comma 668 art. 1 legge n° 147/2013 dispone che: *“i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'applicazione di una tariffa corrispettiva in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

Con delibera di Consiglio n. 63 del 30.5.2021, il Comune, preso atto del PEF validato dall'Assemblea dei Sindaci AURI in data 18.5.2022, predisposto secondo l'MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, ha provveduto ad approvare il PEF TARIC per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 30 e le relative tariffe, nonché a disciplinare le riduzioni tariffarie involgenti le utenze domestiche alle utenze domestiche in situazione di disagio, come previsto dall'art. 25 del regolamento comunale TARIC;

Punto 2.7

La L. n. 147/2013, al comma 645 dell'art. 1 stabilisce che: l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647”, ovvero l'allineamento dei dati di cui sopra. Senonché, ad oggi tale, provvedimento non risulta ancora essere stato ancora emanato.

Ne deriva che, in virtù di quanto sopra, la superficie delle unità immobiliari assoggettabili alla TARI così come alla TARIC, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 645 cit).

Ad ulteriore conferma che, ad oggi, il criterio da utilizzare per la determinazione della base imponibile continui ad essere quello della superficie calpestabile, la nota n. 26575 del 22.5.2017 del Ministero delle Finanze che, richiamando il comma 645 cit. e il successivo comma 647, normativa cit. così concludeva: *“...considerato che, ad oggi, non risulta essere stato concluso l'iter di attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 647, e non esseno, peraltro, ancora stato adottato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 645- si deve*

concludere, che il criterio di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria continua ad essere rappresentato da quello della superficie calpestabile?

In conformità a quanto sopra il Regolamento comunale TARIC approvato con delibera C.C. n. 269 del 30.12.2020 e s.m.i. all'art 8, comma 2, così dispone:

1. *La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti corrispettiva è quella calpestabile, sia per le unità a destinazione ordinaria sia a destinazione speciale. La superficie calpestabile dei fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti e con esclusione della parte con altezza minima fino a 1,50 metri. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il soggetto passivo è obbligato a fornire la comunicazione di cui all'art. 26, ivi compresa l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dei fabbricati. In difetto si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato c) del D.P.R. n. 138 del 1998.*

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune o tramite il Gestore del Servizio comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Punto 2.8

Successivamente alla dichiarazione di dissesto, il Commissario Straordinario, rispettivamente con delibera n. 10 e n. 11 del 29.3.2018 ha istituito l'imposta di soggiorno e stabilito le tariffe nella misura massima prevista dall' art. 4 del Dlgs n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214. Con la proposta di delibera di Giunta n. 109 del 29.4.2022 in richiamo della delibera di Commissario n.3/2018 sono state riconfermate quelle già in vigore per l'anno 2018. Inoltre, dato atto che:

- il comma 1-ter, art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, inserito dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e successivamente modificato dall' [art. 25, comma 3-bis, n. 41/2021](#), conv. con L. n. 69/2021, ha stabilito che: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\)](#), del [decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), con diritto di rivalsa sui

soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#)”;

- Il D.L. n. 146/2021, con l'art. 5 quinquies, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, rubricato “Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#)” ha poi stabilito che: “1. Il [comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020”;

Il Comune di Terni, con delibera C.C. n. 49 del 09.05.2022 ha provveduto apportare le modifiche di legge al regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario n. 10 del 29.3.2018.

Punto 2.9

L'art. 10 del D.L. 18-1-1993 n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, riguarda la scrivente direzione per il riferimento contenuto al comma 12 ter: “Il diritto fisso da esigere dai comuni quale rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo della carta di identità, già stabilito in L. 1.000 dall'articolo 27, comma 7, n. 5), del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a L. 10.000, con esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente, salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge sul bollo.”.

In proposito si specifica che i corrispettivi per il rilascio delle carte di identità elettroniche, in ossequio a quanto stabilito dal DECRETO del MEF del 25 maggio 2016 (Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.) e dalla Circolare 04 luglio 2016, n. 11 del Mini-

stero dell'Interno (Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE), già di € 22,21, sono stati aggiornati ad € 22,50.

Con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 26/02/2020 sono stati aggiornati i diritti di segreteria per il rilascio della Cie, dei certificati anagrafici, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di autentiche di copie e autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili, in vigore dal 01/04/2020.

Si è ritenuto necessario introdurre le tariffe per costo di riproduzione pari ad € 0,24 per certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di atti notori, autentiche di copie e di firma, rilasciati in esenzione di bollo ed € 0,48 per i certificati anagrafici in bollo.

Sono stati introdotti diritti di ricerca e visura per certificazioni storiche pregresse di residenza e famiglia che richiedono particolari ricerche presso gli archivi anagrafici ubicati in diversi siti, come indicato nelle relazioni trimestrali precedenti.

Punto 2.10 PERMESSI A COSTRUIRE

Relativamente ai permessi di costruire si ritiene di aver ottemperato al dettato normativo, per quanto attiene agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione:

Le tabelle parametriche degli oneri urbanizzazione primaria e secondaria di cui al Regolamento regionale 18 febbraio 2015 n.2, sono state approvate dal Comune di terni con D.C.C. n.449 del 28.10.2015, D.C.S. n.60 del 23.05.2018 e Determinazione del Dirigente n. 1638 del 01.06.2018 (prot. 75061 del 01.06.2018). Ai sensi dell'art. 131, comma 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n.1, le suddette tabelle parametriche sono state aggiornate con Determinazione del Dirigente n. 27 del 07.01.2021.

Il costo di costruzione è aggiornato annualmente, così come previsto dall'art. 132 comma 3 della L.R. n.1/2015; l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con Determinazione del Dirigente n. 265 del 01.02.2022

Punto 2.11

Per la predisposizione della delibera dei servizi a domanda individuale 2022 con prot. n. 0006605 del 14/01/2022 la Direzione attività finanziarie – Aziende ha inviato una nota per il reperimento delle informazioni con il seguente oggetto “Bilancio di previsione 2022-2024 - comunicazione tariffe a domanda individuale e tariffe servizi non essenziali”

Di seguito le percentuali di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale approvati con delibera ed allegati al bilancio di previsione 2022 approvato con delibera di Consiglio n. 68 del 31/05/2022.

Delibera di approvazione:

Delibera di Giunta Comunale n.110 del 29.04.2022: Determinazioni per l'esercizio 2022 delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi.

Delibera di Giunta Comunale n.129 del 04.05.2022: Determinazioni per l'esercizio 2022 delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi – Delibera di Giunta n. 110 del 29.04.2022 -mero errore materiale

Il comma 173 dell'articolo unico della legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021, ha previsto l'esclusione dei costi di gestione degli asili nido (nidi per l'infanzia) dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di deficitarietà strutturale;

Servizi a Domanda Individuale Previsione 2022

SERVIZI	previsione entrata 2022	COSTI		previsione spesa 2022	RAPPORTO % RIC/COSTI
		PERSONALE	BENI E SERVIZI		
Gestione sale culturali	€ 25.000,00	€ 40.537,53	€ 71.852,21	€ 112.389,74	22,24%
Campi sportivi	€ 155.200,00	€ 197.681,32	€ 265.818,55	€ 463.499,87	33,48%
Fiere, Mercati e Serviziannonari	€ 87.000,00	€ 15.434,27	€ 91.675,24	€ 107.109,51	81,23%
Cascata delle Marmore	€ 3.500.000,00	€ 188.875,49	€ 2.014.075,85	€ 2.202.951,34	158,88%
TOTALE	€ 3.767.200,00	€ 442.528,61	€ 2.443.421,85	€ 2.885.950,46	

PERCENTUALE DI COPERTURA $\frac{€\ 3.767.200,00}{€\ 2.885.950,46}$ **130,54%**
previsione 2022

GESTIONE SALE CULTURALI		
PROVENTI		
<i>Cap.PEG</i>	<i>Descrizione</i>	<i>previsione 2022</i>
471	PROVENTI DA GESTIONE SALE CULTURALI (Palazzo Gazzoli - Sala Blu e Sala Rossa -, Auditorium del Carmine)	€ 15.000,00
902	CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI PRESSO CHIESA DEL CARMINE	€ 10.000,00
<i>ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA:</i>		
TOTALE		€ 25.000,00

SPESE			
<i>Cap. PEG.</i>	<i>C C</i>	<i>Descrizione</i>	<i>previsione 2022</i>
TOTALE SPESA PER PERSONALE			€ 40.537,53
<i>BENI E SERVIZI</i>			
SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE			
570, 580, 590, 600, 601	640	UTENZE VARIE	€ 41.852,21
700	640	PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 30.000,00
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO SALE			€ 71.852,21
<i>SPESE VINCOLATE</i>			
TOTALE SPESE VINCOLATE			€ -
Totale delle Spese per Beni e Servizi			€ 71.852,21
TOTALE GENERALE SPESE			€ 112.389,74

I costi del personale debbono considerarsi a carico del servizio a domanda individuale per le percentuali riportate, così come indicato dal servizio.

**PERCENTUALE
COPERTURA**

22,24%

PROMOZIONE SPORTIVA - GESTIONE IMPIANTI		
PROVENTI		
Cap.PEG	Descrizione	previsione 2022
551	<i>Proventi palestre scolastiche comunali</i>	€ 80.000,00
500	Proventi Stadio	€ 10.000,00
540	Proventi altri impianti sportivi	€ 40.000,00
490	Proventi piscine comunali	€ 25.200,00
Totale		€ 155.200,00

SPESE			
Cap. PEG.	C C	Descrizione	previsione 2022
Personale			
		Totale	€ 197.681,32
Beni e Servizi			
510	690	Manutenzioni beni mobili	€ 4.000,00
570,580,590,600,601	690	Utenze varie	€ 261.818,55
		Totale	€ 265.818,55
Totale Generale Spese			€ 463.499,87

Percentuale di copertura: 33,48%

FIERE-MERCATI E SERVIZI ANNONARI		
PROVENTI		
Cap.PEG	Descrizione	previsione 2022
750	Proventi dei Mercati Rionali	€ 62.000,00
770	Proventi Fiere Attrezzate	€ 25.000,00
TOTALE		€ 87.000,00

SPESE			
Cap. PEG.	C C	Descrizione	previsione 2022
PERSONALE:			
		TOTALE PERSONALE	€ 15.434,27
BENI E SERVIZI			
550	1250	PULIZIE	€ 60.283,00
570,580,590,600,601	1250	UTENZE VARIE	€ 31.392,24
		TOTALE BENI E SERVIZI	€ 91.675,24
		TOTALE SPESE	€ 107.109,51

PERCENTUALE DI COPERTURA 81,23%

CASCATE DELLE MARMORE		
PROVENTI		
Cap.PEG	Descrizione	previsione 2022
562	PROVENTI CASCATA DELLE MARMORE	€ 3.500.000,00
TOTALE		€ 3.500.000,00

SPESE			
Cap. PEG.	C C	Descrizione	previsione 2022
PERSONALE:			
TOTALE PERSONALE			€ 188.875,49
BENI E SERVIZI			
938	220	UTILIZZO PROVENTI CASCATA MARMORE -TRASFERIMENTI	€ 166.000,00
600		UTENZE	€ 19.276,00
262	220	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - ACQ. BENI	€ 10.000,00
572	220	(cv) UTILIZZO PROVENTI CASCATA - SERVIZI	€ 713.092,51
448	220	MANUTENZIONE TERRITORIO	€ 742.000,00
936	220	TRASFERIMENTI PROVINCIA	€ 363.707,34
TOTALE BENI E SERVIZI			€ 2.014.075,85
TOTALE SPESE			€ 2.202.951,34

PERCENTUALE 158,88%
DI
COPERTURA

Si precisa che la disciplina dei servizi e le tariffe sono stati definiti con atti del commissario straordinario nn.12-13 del 29/03/2018.

E' stato approvato anche il Rendiconto 2021 con Delibera di Consiglio n.47 del 9 maggio 2022, inserendo nella relazione al rendiconto la tabella della copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.

Servizi a Domanda Individuale Rendiconto 2021

SERVIZI	accertamenti 2021	COSTI		impegni 2021	RAPPORTO % RIC/COSTI
		PERSONALE	BENI E SERVIZI		
Gestione sale culturali	€ 14.742,61	€ 29.094,49	€ 53.866,87	€ 82.961,36	17,77%
Asili nido	€ 250.000,00	€ 601.930,46	€ 180.130,01	€ 782.060,47	31,97%
centri sportivi	€ 166.803,07	€ 187.980,76	€ 216.935,28	€ 404.916,04	41,19%
Fiere, Mercati e Serviziannonari	€ 60.462,05	€ 104.795,64	€ 83.994,40	€ 188.790,04	32,03%
Cascata delle Marmore	€ 3.495.325,73	€ 82.649,07	€ 1.735.887,61	€ 1.818.536,68	192,21%
TOTALE	€ 3.987.333,46	€ 1.006.450,42	€ 2.270.814,17	€ 3.277.264,59	

€ 3.987.333,46

 PERCENTUALE DI COPERTURA € 3.277.264,59 121,67%

Punto 2.12

Con delibera di Consiglio n. 63 del 30.05.2021, il Comune, preso atto del PEF validato dall'Assemblea dei Sindaci AURI in data 18.5.2022, predisposto secondo l'MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF, ha provveduto ad approvare il PEF TARIC per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 30 e le relative tariffe, nonché a disciplinare le riduzioni tariffarie involgenti le utenze domestiche alle utenze domestiche in situazione di disagio, come previsto dall'art. 25 del regolamento comunale TARIC. Per i servizi a domanda individuale, il prospetto di copertura dei costi è stato approvato con delibera di giunta n. 129 del 4.5.2022. Gli stanziamenti di entrata relativi alle tariffe per tali servizi, sono stati confermati nel bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione n. 68 del 31.05.2022.

Punto 2.13

Il Comune di Terni ha approvato la delibera 66 il 24 marzo 2021 “DESTINAZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA Anni 2021-2022-2023” definendo la destinazione alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 del D. Lgs. 285/92 delle entrate da proventi contravvenzionali derivanti da violazioni al Codice della Strada.

Previsione di entrata	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Proventi ex art 142 Cds	€ 2.925.000,00	€ 2.925.000,00	€ 2.925.000,00
Proventi ex art 208 Cds	€ 3.700.000,00	€ 3.700.000,00	€ 3.700.000,00
Totale	€ 6.625.000,00	€ 6.625.000,00	€ 6.625.000,00

Relazione Trimestrale ai sensi dell'art. 265 c. 3 del TUEL – Collegio dei Revisori dei Conti

RIPARTO UTILIZZO VINCOLATO PROVENTI ex art 142 CDS			previsione 2022	previsione 2023	previsione 2024
Proventi art 142 , co 12 bis Cds			2.925.000,00 €	2.925.000,00 €	2.925.000,00 €
FCDE		50,13%	1.466.302,50 €	1.466.302,50 €	1.466.302,50 €
Totale spese			755.454,00 €	755.454,00 €	755.454,00 €
DISPONIBILITA' RESIDUA			703.243,50 €	703.243,50 €	703.243,50 €
QUOTA 50% PROPRIETARIO DELLA STRADA		0%	-	-	-
Totale riparto utilizzo (100%)		Capitolo	703.243,50 €	703.243,50 €	703.243,50 €
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza infrastrutture stradali, segnaletica e relativi impianti, potenziamento attività di controllo , ex "art 142, co 12 ter cds"	520 CC400		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	736 CC 780		428.243,50 €	428.243,50 €	428.243,50 €
	674 e 2820 CC 770		230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
	593 CC 400		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

RIPARTO UTILIZZO VINCOLATO PROVENTI:	minimo	prev.	previsione 2022	previsione 2023	previsione 2024
Proventi ex art 208 cds			3.700.000,00 €	3.700.000,00 €	3.700.000,00 €
FCDE		50,13%	1.854.810,00 €	1.854.810,00 €	1.854.810,00 €
Totale spese			719.552,00 €	719.552,00 €	719.552,00 €
DISPONIBILITA' RESIDUA			1.125.638,00 €	1.125.638,00 €	1.125.638,00 €
QUOTA VINCOLATA		50%	562.819,00 €	562.819,00 €	562.819,00 €
QUOTA LIBERA		50%	562.819,00 €	562.819,00 €	562.819,00 €
<i>sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica stradale, art 208 co.4 lettera B)</i>	1/4		140.704,75 €	140.704,75 €	140.704,75 €
<i>attività controllo e accertamento violazione CDS con acquisto automezzi, mezzi e attrezzature, art 208 co.4 lettera B)</i>	1/4		140.704,75 €	140.704,75 €	140.704,75 €

manutenzione strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa anorma e manutenzione barriere, sistemazione manto stradale, interventi sicurezza stradale, corsi didattici, assistenza e previdenza personale, mobilità ciclistica, art 208 co.4 lettera C)	1/2	281.409,50 €	281.409,50 €	281.409,50 €
TOTALE RIPARTO UTILIZZO		562.819,00 €	562.819,00 €	562.819,00 €
QUOTA RESIDUA PROVENTI	50,00%	562.819,00 €	562.819,00 €	562.819,00 €

PREVISIONI DI SPESA	CAPITOLO	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
MANUT. SEGNALETICA STRADALE (ART. 208)	330-700-674 - C.C. 770	140.704,75 €	140.704,75 €	140.704,75 €
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	110-255-6480 -C.C. 400 5010- C.C. 120	140.704,75 €	140.704,75 €	140.704,75 €
FONDO PREVID.ASSIST. AGENTI (ART. 208) INTERVENTI SICUREZZA STRADALE	55 C.C. 400 658 C.C. 770	281.409,50 €	281.409,50 €	281.409,50 €
TOTALE RIPARTO		562.819,00 €	562.819,00 €	562.819,00 €

Il Comune di Terni in data 31 maggio 2022 ha inviato la certificazione sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni al codice stradale 2021 come da modello predisposto dal decreto 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Punto 2.14

Provvedere annualmente all'adozione del piano di cui all'art.58 del Decreto Legge 112/2008, conv. L.133/2008, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi:

1. Il Comune di Terni approva ogni anno il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni ai sensi dell'art.58 del DL 112/2008, ultimo dei quali approvato Deliberazione Della Giunta Comunale n. 113 del 29.04.2022 e confermato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 31/05/2022, approvazione "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024" e Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024:

- a. Procedimento per la Concessione e gestione Palazzo Contelori, ex Chiesa di Sant'Angelo e Convento di Sant'Onofrio in loc. Cesi. Determinazione Dirigenziale n.834 del 24/03/2021 per l'aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Ambiente Legale S.r.l. al prezzo offerto pari ad €/anno 23.642,00 per 30 anni, ricerca di archivio per il reperimento della documentazione tecnico-amministrativa degli immobili come da richiesta dell'aggiudicatario. Comunicazione predisposizione atto, prot.46275 del 25/03/2021. Richiesta intervento di manutenzione ordinaria alla Dir. LLPP, prot. 46651 del 26/03/2021. Procedimento ancora in corso, in attesa di proposta progetto di recupero funzionalità da parte dell'aggiudicatario, come previsto dal bando di gara.

- b. Procedimento per l'”Alienazione fabbricato commerciale sito in Terni, Via Cavour, 109 di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.156 del 22/07/2020.” Verifica interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Dichiarazione di assenza di vincolo culturale del Ministero della Cultura, prot. n. 74902 del 18/05/2021, in attesa di ripristino della porta di accesso.
- c. Procedimento per l'alienazione del fabbricato e terreno di pertinenza in San Liberatore, di cui alla Del. C. C. n. 156 del 22/07/2020, stipulato contratto il giorno 10 maggio 2022, con incasso del corrispettivo pari ad € 80.251,00 oltre IVA.
- d. Sono stati predisposti gli atti per l'alienazione dell'area in Via Alberto Guidi, con approvazione dello schema di bando di gara trasmesso all'ufficio gare per l'esperimento della stessa.
- e. Co determinazione dirigenziale n.-1169 del 5.5.2022, si è disposta l'alienazione di area in Via del Sigillo, ricompresa in Piano Attuativo PEEP, per un corrispettivo pari ad € 1050,00 oltre IV;
- f. Sono stati predisposti gli atti per l'alienazione di area in Piazzale Bianchini Riccardi, per un corrispettivo pari ad € 60.000,00 oltre IVA ed inviati all'ufficio contratti per la relativa stipula.

2. E' stata predisposta la proposta di deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione del Piano delle Alienazioni 2022-2024, approvata con atto n.113 del 29.04.2022.

3. Con nota prot.n.78787 del 07/06/2019, è stato inviato all'OSL l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, redatto ai sensi dell'art.9 bis comma 3 del DPR 378/1993, come richiesto dall'OSL stesso con prot.n.57575 del 30/04/2018 e prot.n.72576 del 28/05/2018, al fine dell'eventuale alienazione degli stessi.

Punto 2.15 (parte fitti passivi):

L'Amministrazione Comunale ha rinnovato con l'Agenzia ARPAL la “Convenzione per la gestione transitoria della sede del Centro per l'Impiego di Terni nella quale si stabilisce che il Centro per l'Impiego di Terni deve continuare ad avere sede presso i locali di Via Mascio, Via M. Caudio e Via Annio Floriano di proprietà dei Sigg.ri Pellegrini e Piccioni. Nella suddetta convenzione di ARPAL Umbria deve corrispondere anticipatamente al Comune di Terni, i canoni di locazione ed il rimborso spese varie (energia, acqua, telefono, riscaldamento) relative ai contratti.

Per il resto delle locazioni passive non è stato possibile eliminare altri canoni in quanto, malgrado vi siano diverse proposte elaborate dall'Ufficio Patrimonio, non è stato possibile individuare alternative:

1. Via del Mandorlo, 6 - uso sede Biblioteca. Proposta: cessazione servizio Biblioteca di Quartiere in quanto non vi sono loco immobili di proprietà Comunale con le stesse caratteristiche;

2. Via Carrara - angolo Via del Serpente - locali uso abitazione padri Agostiniani Proposta: è in corso trattativa con la Parrocchia di S. Pietro con la proposta di permuta/alienazione immobiliare.

Punto 2.15 (parte fitti attivi):

Tutti i beni immobili di proprietà comunale, sono dati in locazione/concessione a soggetti terzi applicando i valori di mercato fatti salvi gli scopi sociali, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione del C.C. n.221/2013:

Art. 7 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali

1. Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili, il canone da corrisponderci al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa, parte integrante del procedimento, effettuata dal tecnico incaricato della Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;*
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;*
- c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione o alla realizzazione di strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;*
- d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.*

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse non commerciali ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, verrà corretta applicando le suddetta stima tecnica, come sopra determinata, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione indicate all'art.16 del presente regolamento e con riferimento alle sole categorie di cui all'art.15 del presente Regolamento e dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/12 (Disposizioni urgenti per la Revisione della Spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e s.m.i.

Nel trimestre marzo 2022 aprile 2022 e maggio 2022, è stato sottoscritto un nuovo contratto di concessione con **“Le Naiadi SaS di Ugolini Valeria e Picotti Claudia”**.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n 83 del 30.03.2022 è stato stabilito di concedere in uso l'immobile sito in località Piediluco, in Via IV Novembre n.9/C ed 11/B, censito al Catasto Fabbricati al Foglio n.170 P.IIa n.147 sub 1 e sub 3 per una superficie totale di circa mq 55, alla Società “Le Naiadi SaS di Ugolini Valeria e Picotti Claudia” ad uso farmacia rurale e servizi correlati.

- con Determinazione della Dirigente della Direzione Attività Finanziarie del Comune di Terni n. 1052 del 21.04.2022, in attuazione della citata Deliberazione, ha approvato lo schema del contratto di concessione in uso e ha disposto di procedere alla stipula di apposito atto con la Società “Le Naiadi SaS di Ugolini Valeria e Picotti Claudia”

- in data 12.05.2022 è stato sottoscritto il contratto di concessione in uso senza previsione di canone concessorio ai sensi dell'art. 2 della Legge n.221 del 08.03.1968.

In merito ai beni immobili di proprietà comunale concessi in uso a terzi per attività senza scopo di lucro nel campo del Volontariato, Associazionismo e della Cooperazione sociale, si applicano le riduzioni previste all'art. 16 del Regolamento comunale per la concessione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione del C.C. n.221/2013:

Art.16 - Criteri di riduzione del canone per attività' nel campo del volontariato e all'associazionismo.

I soggetti di cui al precedente art.15 possono essere assegnatari, con le forme giuridiche sopra descritte, di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità indicate all'art.6, secondo le percentuali di seguito indicate:

- 100 % per i soggetti operanti **nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione** che svolgano comunque attività di interesse generale sulla base di progetti specifici redatti e/o approvati dalle Direzioni del Comune di Terni per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Ente **che si sostanzino in un'erogazione di un servizio per la Pubblica Amministrazione e la cittadinanza** privilegiando forme di auto sostentamento in una logica di collaborazione e di co -progettazione territoriale;
- 80% per i soggetti operanti **nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione** che pur svolgendo attività di interesse generale fruibili da tutta la collettività, non operano in esecuzione di un progetto comunale che si sostanzino nell'erogazione di un servizio per la pubblica amministrazione e la cittadinanza;
- 50% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, turistico, aggregativo e sociale che svolgano la propria attività prevalentemente per i propri associati. ... Omissis....

Relativamente ai provvedimenti adottati per assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate di cui al Ruolo dei Fitti attivi Fabbricati al Cap. 870 e fitti attivi terreni al Cap. 842 si riportano qui di seguito i solleciti di pagamento e contestuali comunicazioni di avvio del procedimento volto al recupero forzoso di quanto dovuto ai sensi del R.D. 639/1910 e gli atti ingiuntivi di pagamento inviati effettuati nel periodo 01.03.2022/31.05.2022:

1. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE inviato il 28/04/2022 prot. n. 67903.
2. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento alla Soc. "Poste Italiane S.p.A." inviato il 28/04/2022 prot. n. 67933.
3. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento alla Società "TESEO INFORMATICA S.A.S" inviato il 12/05/2022 prot. n. 75844.
4. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione ARCI BATTIFERRO inviato il 12/05/2022 prot. n. 75741.
5. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento agli eredi del sig. GENTILI EMORE inviato il 12/05/2022 prot. n. 75762.
6. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione MIRABILECO inviato il 12/05/2022 prot. n. 75777.
7. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione PRO LOCO COLLESCIPOLI inviato il 12/05/2022 prot. n. 75798.
8. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione PRO LOCO PIEDILUCO inviato il 12/05/2022 prot. n. 75815.

9. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione MIRABILECO inviato il 12/05/2022 prot. n. 75777.

10. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento all'associazione CENTRO SOCIALE VALENZA inviato il 12/05/2022 prot. n. 75831.

11. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento ai sigg. ROZZI e CECCHINI inviato il 12/05/2022 prot. n. 75703.

12. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento alla Ditta “Costruzioni Servillo Snc” inviato il 12/05/2022 prot. n. 75724.

13. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento alla “Soc. Coop. Alis” inviato il 12/05/2022 prot. n. 75690.

14. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento al sig. FIORINI EMILIANO inviato il 20/05/2022 prot. n. 81357.

15. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento alla Società “Aerialnet s.r.l.” inviato il 20/05/2022 prot. n. 81341.

16. Sollecito di pagamento e contestuale avvio del procedimento al sigg. Picchiami Cristiano e Picchiami Marco e Fantone Maria Rosaria inviato il 20/05/2022 prot. n. 81192.

17. Ingiunzione di pagamento Soc “Il Villaggio Soc. Coop. sociale” inviata il 28/04/2022 prot. n. 67572.

Punto 2.16

Il Comune di Terni ha provveduto agli adempimenti con:

D.G.C. n.116 del 29.04.2022 recante “Aree in ambito P.E.E.P. – P.A.I.P. da concedere in diritto di superficie o da cedere in proprietà e corrispettivi presunti per l'anno 2022 – Approvazione”.

DCC n. 66 del 31.5.2022 - Aree in ambito P.E.E.P. e P.A.I.P da concedere in diritto di superficie o da cedere in proprietà e corrispettivi presunti per l'anno 2022– Approvazione.

Punti dal 2.17 al 2.20

L'Ente non stabilisce più tali tariffe, perché non ha in gestione i relativi servizi.

Punto 2.21

Il Comune di Terni, attraverso due distinti progetti finalizzati ha istruito tutte le domande di condono presentate ai sensi della L. 47/85 dell'art. 39 della L. 724/94 e della L.326/2003. Complessivamente i tre condoni hanno comportato oltre 18.000 domande. Dalla gestione istruttoria sono conseguiti provvedimenti finali per oltre il 90% delle istanze. Le istanze ancora da definire, sono connesse ad adempimenti richiesti ai privati, ma sono state già oggetto di valutazione tecnica. A tutt'oggi per la definizione delle stesse è necessario integrare personale tecnico per cui al momento non è possibile individuare i tempi di evasione.

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate

Punto 3.1

L'accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie viene condotto in ossequio ai criteri, le modalità e i termini previsti dalle rispettive normative, compresi i regolamenti comunali. Con riguardo all'attività di riscossione coattiva delle entrate, per le quali l'Ente aveva previsto la gestione diretta, il Comune con deliberazione di C.C. n. 272 del 5.10.2017, ha stabilito di affidare le stesse al soggetto preposto alla riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate- Riscossione" ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 193/2016. Ad oggi si sta procedendo con il caricamento dei ruoli come sub.3.3. Tuttavia, nel mentre, è stata ultimata la procedura di gara indetta per l'accertamento e la riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali. In data 25.9.2020 è stata pubblicata la determina di aggiudicazione efficace in favore della società Municipia spa e nelle more della stipula del contratto di servizio con determina dirigenziale n. 2789 del 7.10.2020 è stata stabilita l'esecuzione anticipata del contratto avente ad oggetto proprio l'attività di accertamento della TARI 2015. In data 12.3.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto. Ancora, con deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 29.7.2020 si esprimeva l'atto d'indirizzo per la variante in corso d'opera alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap e Tari giornaliera. - CIG. 7772636622 - Contratto Rep. 38317 del 27.09.2019, ritenendo di accogliere la richiesta della società I.C.A Srl di rimodulazione delle condizioni contrattuali per la nota emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti, pervenuta con comunicazione Pec del 21.07.2020, registrata al protocollo generale in pari data al n. 86775, con particolare riguardo al lock-down e alle esenzioni introdotte dalla normativa per agevolare le imprese che hanno fatto registrare una alterazione sinallagmatica del rapporto contrattuale senza precedenti così come la contrazione del gettito. Con successiva determina del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie n.2331 del 27.8.2020 si definivano gli aspetti contrattuali delle proposte presentate dalla società I.C.A. Srl. Sempre in data 27.8.2020, a mezzo scrittura privata, è stato sottoscritto tra i rappresentanti delle parti -Comune di Terni e Soc. ICA a r.l.- apposito atto negoziale avente ad oggetto: APPENDICE CONTRATTUALE PER LA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (TARI GIORNALIERA) PER LA DURATA DI 8 (OTTO) ANNI Contratto Rep. 38317 del 27.9.2019, con il quale venivano affidate le attività di supporto al servizio di accertamento dell'IMU e della TASI, nonché l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno e stabilite le relative condizioni contrattuali.

Per le altre entrate tributarie (c.d. "tributi minori": ICP e TOSAP) ad oggi confluite nel cd Canone unico patrimoniale, si rammenta che la gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva è affidata a concessionario iscritto all'albo di cui all'art.

53 Dlgs 446/1997. Il contratto è stato sottoscritto in data 27.9.2019 e la scrittura privata di cui sopra ne costituisce appendice.

Punto 3.2

Il personale dell'Ufficio Tributi del Comune di Terni ha proseguito nell'attività di monitoraggio delle denunce e dei versamenti dei contribuenti, unitamente all'analisi del loro stato patrimoniale concentrandosi, in particolar modo, nell'attività di costituzione, analisi e bonifica della banca dati anche in considerazione della sottoscrizione dell'appendice contrattuale sub.3.1 che comporterà per l'ufficio tributi attività di controllo e monitoraggio circa la corretta esecuzione e rendicontazione che faranno seguito al contratto stesso. Tale affidamento fatto in conseguenza dell'atto di indirizzo della Giunta come sub. 3.1 riportato in dettaglio costituisce azione intrapresa volta all'efficientamento e al potenziamento dell'attività. Nel periodo di riferimento (ovvero dal 1° marzo fino al 31 maggio 2022) sono stati avviati a notifica 902 avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni d'imposta dal 2015 al 2021 e n. 2.159 avvisi di accertamento relativi alla TASI per gli anni d'imposta dal 2016 al 2019. Nel periodo di riferimento (ovvero dal 1° marzo fino al 31 maggio 2022) sono stati notificati 37 avvisi di accertamento TARI per omessa/infedele dichiarazione.

Punto 3.3

Per quanto riguarda le procedure coattive, dall'1° marzo 2022 al 31 maggio 2022 sono stati notificati:

- 1570 (Com.228 e Preavvisi) **Tari omesso/parziale versamento 16/17** per un importo pari a 942.504,43 Euro
- 716 (Int/Com228/Preavvisi) **Rette Scolastiche** per un importo pari a 347.744,64 Euro
- 261 (Acc es/Ing.) Imu per un importo pari a 2.461.339,84 Euro
- 26 (Ing.) Tasi per un importo pari a 108.663,32 Euro

Punto 3.4

Per quanto riguarda i servizi di riscossione esternalizzati (accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche) ad oggi canone unico patrimoniale, nonché dell'imposta di soggiorno, con cadenza mensile viene effettuato riscontro tra la rendicontazione fornita dal concessionario e l'effettivo incasso sui conti correnti. Sul punto si rappresenta che con deliberazione C.C. n. 92 del 29.3.2021 è stato istituito il canone unico patrimoniale in luogo dell'ICP e della TOSAP, come previsto dall'art.1, comma 816, L. 160/2019. Parimenti con deliberazione di G.C. n. 72 del 01.04.2021 sono state approvate le relative tariffe. Nelle more dell'istituzione del nuovo canone patrimoniale, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di

mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, con deliberazione C.C. n. 43 del 8.2.2021 per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, con apposita disciplina transitoria è stato stabilito di confermare provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo conguaglio del canone unico con decorrenza 1.1.2021. A conclusione, le tariffe del canone unico sono state approvate con delibera di Giunta n. 72 del 01.4.2021 e il canone patrimoniale è stato istituito, in via definitiva, con delibera di Consiglio n. 92 del 29.3.2021 sempre ovviamente con decorrenza 1.1.2021.

Punto 3.5

Con delibera di Consiglio n. 272 del 5.10.2017 è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie al nuovo ente denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Dlgs n. 193 del 22 ottobre 2016. Con determina a contrarre n.568 del 20.2.2020 sono stati pubblicati gli atti di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della riscossione coattiva delle entrate comunali in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In data 25.9.2020 è stata pubblicata la determina di aggiudicazione efficace in favore della società Municipia spa e nelle more della stipula del contratto di servizio con determina dirigenziale n. 2789 del 7.10.2020 è stata stabilita l'esecuzione anticipata del contratto avente ad oggetto proprio l'attività di accertamento della TARI 2015. In data 12.3.2021 è stato sottoscritto il contratto di accertamento e riscossione coattiva della TARI per le annualità pregresse dal 2015 e per tutta la durata del contratto, della Luce votiva e dei Canoni dei mercati e per il servizio di riscossione coattiva di Imu e Tasi per gli avvisi di accertamento emessi e notificati a far data dal 1.1.2019 e per tutta la durata del contratto, delle Rette e delle Mense scolastiche, dei Fitti di terreni e fabbricati.

Punto 3.6

L'art. 1 co. 684 L. 190/ 2014 come modificato dall'art. 1 co. 10 – quinquies D.L. 148/ 2017 conv. L. 172/2017, e, successivamente, dall' [art. 3, comma 20, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2018, n. 136](#), ha stabilito nuovi termini per la trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione. In particolare: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.... per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026....". Ne consegue che le comunicazioni relative ai discarichi per inesigibilità di cui alla menzionata normativa non sono pervenute in virtù di quanto sopra.

Punto 3.7

Per quanto riguarda l'attività di accertamento IMU, TASI e dell'imposta di soggiorno giusta sottoscrizione tra i rappresentanti delle parti -Comune di Terni e Soc. ICA a r.l.- apposito

atto negoziale avente ad oggetto: APPENDICE CONTRATTUALE PER LA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (TARI GIORNALIERA) PER LA DURATA DI 8 (OTTO) ANNI Contratto Rep. 38317 del 27.9.2019, l'Ufficio Tributi lavora di concerto con la società affidataria già dal mese di settembre 2020.

L'attività di ICA Srl, a supporto dell'Ufficio Tributi, è entrata a regime e con cadenza convenuta tra l'Ufficio e l'ICA Srl – le spedizioni sono calendarizzate all'incirca due volte al mese - vengono inviati avvisi di accertamento IMU e TASI ai soggetti che, dalle verifiche effettuate, risultano morosi od inadempienti, l'Ufficio si cura direttamente, dell'invio degli avvisi di accertamento notificati a mezzo posta elettronica certificata. In relazione ai suddetti avvisi, l'Ufficio è in costante e continuo contatto con gli incaricati dell'ICA Srl, per fornire documentazione o qualunque tipo di assistenza necessaria per il contraddittorio con i contribuenti notificati, sia in riferimento alle istanze in autotutela che per i ricorsi presentati alla commissione tributaria. Anche in relazione al servizio in concessione relativo all'imposta di soggiorno l'Ufficio si cura di fornire documenti ed elementi significativi sia per la gestione corrente del tributo che per le verifiche relative agli esercizi pregressi. Per quanto riguarda, infine, la gara indetta per l'accertamento e riscossione coattiva della TARI, della Luce votiva e dei Canoni dei mercati e per il servizio di riscossione coattiva di imu e tasi per gli avvisi di accertamento emessi e notificati a far data dal 1.1.2019 e per tutta la durata del contratto, delle Rette e delle Mense scolastiche, dei Fitti di terreni e fabbricati, l'Ufficio Tributi procede al caricamento degli atti presupposti all'accertamento, sul tracciato informatico richiesto dal concessionario oltre a fornire costantemente supporto ai fini dell'evasione delle istanze presentate dai contribuenti (accesso, rateizzazioni, autotutela, mediazioni, ricorsi...) stante anche l'attiguità tra l'ufficio del concessionario e l'ufficio tributi del Comune.

4) RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

PERSONALE

Punti da 4.1 al 4.5

La Direzione Personale e Organizzazione riferisce che sono state rispettate le prescrizioni di cui ai punti 4.1. 4.5.

Con espresso riferimento al punto 4.1 si precisa che è stata assicurata la riduzione delle spese di Personale anche attraverso la rigorosa costituzione dei Fondi per la contrattazione integrativa, avvenuta nel rispetto della normativa in materia che ha imposto alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, il divieto di superamento degli importi, così come determinati nell'anno 2016.

Relativamente al punto 4.2 si precisa che non si sono avute esternalizzazioni di servizi.

GESTIONE DEI SERVIZI

PUNTI 4.6 -4.7 – 4.8 e 4.9

Con riferimento ai punti 4.6 – 4.9 si precisa che la relazione riguarda la gestione dei servizi attraverso organismi partecipati.

Nel periodo considerato, l'ufficio ha proseguito la complessa attività istruttoria volta a vagliare gli esiti provvisori (trasmessi in data 31/12/2021) di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un operatore economico (partner industriale) da immettere nella compagine azionaria della società controllata al 100 % ASM Terni spa, gestita dalla medesima società, del cui avvio si è dato conto nella precedente relazione. Vista la natura straordinaria, il Consiglio Comunale dovrà manifestare il proprio indirizzo strategico in ordine alla stessa e valutarne l'opportunità politico-amministrativa.

La complessità dell'operazione ha indotto l'ufficio ad avvalersi del supporto di un professionista, incaricato di redigere tre pareri specialistici, previo affidamento del contratto avvenuto con determinazione dirigenziale n. 426 del 17/2/2022, oltre che a richiedere un parere preventivo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi dell'art. 22 della l. 287/1990.

L'ufficio ha altresì partecipato ad un'ulteriore attività istruttoria (non ancora conclusa), di competenza della Direzione Polizia Locale – Mobilità e dell'Ufficio Patrimonio, finalizzata (per quanto concerne le competenze dell'ufficio) a dirimere lo stallo in cui versa la procedura di liquidazione della società ATC Parcheggi srl in liq., controllata al 100% dalla partecipata diretta del Comune (al 44,16%) ATC Servizi spa in liq.

La definizione della procedura liquidatoria di ATC Parcheggi (ma, in parte, anche di quella di ATC Servizi), infatti, è subordinata alla quantificazione e corresponsione, da parte del Comune di Terni, di un indennizzo dovuto a causa dell'anticipata revoca del servizio concernente la gestione di un parcheggio interrato di proprietà comunale, stante la messa in liquidazione della società ATC Parcheggi. A tale onere, peraltro, si aggiunge anche la volontà dell'Ente di trasferire quantomeno il diritto reale di superficie insistente sul suddetto parcheggio in capo alla società *in house* Terni Reti srl che, attualmente, lo gestisce giusto atto di messa in disponibilità e successivo affidamento del servizio (v. D.G.C. n. 205 e n. 206 del 29.7.2016).

Nel periodo considerato, infine, l'Ufficio ha altresì assolto all'obbligo di provvedere al censimento annuale delle partecipazioni *ex art.* 17 del D.L. 90/2014, mediante l'inserimento dei dati richiesti all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale <https://portaletesoro.mef.gov.it/>. Il Comune di Terni ha chiuso la suddetta rilevazione in data 10.5.2022, nel rispetto della scadenza fissata dal MEF.

Punto 4.10

Il collegio nel trimestre in esame, dal 1 marzo al 31 maggio 2022, attraverso informazioni acquisite nell'attività propria, e attraverso informazioni richieste alla Direzioni dell'Ente, non ha rilevato esternalizzazioni dei servizi.

Punto 4.11

Il Collegio sul punto in argomento ha verificato che c'è stata una riduzione delle spese che non hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, come da tabella di seguito:

Codice	Descrizione	Imp. 2017	Imp. 2018	Imp. 2019	Imp. 2020	Imp. 2021
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.203.410,85	26.217.287,37	25.907.478,69	24.354.835,74	25.830.502,02
2	Giustizia	27.830,75	26.837,03	25.169,82	23.038,29	21.756,17
3	Ordine pubblico e sicurezza	4.177.690,30	4.171.606,30	4.292.877,23	4.263.699,07	4.203.061,71
4	Istruzione e diritto allo studio	9.515.245,47	8.448.640,24	8.061.124,10	5.886.181,37	6.504.780,27
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.511.120,42	2.494.375,51	2.370.430,09	2.055.059,50	2.190.972,68
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.056.251,30	920.080,58	882.253,61	874.409,40	980.432,49
7	Turismo	490.827,30	393.070,47	467.811,74	344.553,78	756.484,19
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.481.296,23	2.367.485,59	1.967.006,16	2.460.690,27	1.737.467,62
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.519.476,63	22.371.966,60	22.929.264,54	21.135.351,12	4.728.471,70
10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.317.038,72	6.019.170,22	7.124.826,90	7.624.907,47	7.684.141,60
11	Soccorso civile	465.441,71	355.101,03	491.631,03	482.724,93	163.583,98
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.982.337,47	8.711.749,35	9.357.338,39	11.261.079,12	12.747.457,05
13	Tutela della salute	747.128,57	646.748,08	685.707,45	711.671,99	658.023,59
14	Sviluppo economico e competitività	728.330,50	789.377,46	556.610,10	480.690,82	543.885,52
16	Agricoltura				3.000,00	9.000,00
19	Relazioni Internazionali					15.493,72
50	Debito pubblico	739.170,49	701.207,33	701.580,77	701.173,83	691.216,26
60	Anticipazioni finanziarie	500.000,00			228.033,90	111.674,26
	Totali	91.462.596,71	84.634.703,16	85.821.110,62	82.891.100,60	69.578.404,83

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE

Punti 4.12

Rispetto al punto 1.

Non risulta, per quanto di competenza della scrivente direzione, l'erogazione degli emolumenti indicati nella normativa di cui trattasi, non riferendosi agli organi di governo dell'ente (Sindaco, Giunta, Consiglio). I compensi degli organi di soggetti esterni non rientrano nelle competenze della Direzione scrivente.

Rispetto al punto 2.

Fino al mese di dicembre 2021 il Comune di Terni ha applicato l'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, dalla sua entrata in vigore.

Con decorrenza 1° gennaio 2022 si è proceduto all'applicazione delle misure delle indennità di funzione negli importi derivanti dalla diretta attuazione della Legge 30-12-2021 n. 234, art. 1 - Commi 583, 584, 585, 586, 587.

Il maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione è a carico del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Rispetto al punto 3.

L'attivazione delle misure previste dall'art. 1, comma 723, della legge di stabilità 2016, appare richiedere la verifica dell'avvenuto e certificato disavanzo per l'esercizio di riferimento (a partire dal 2016), adempimento che viene rimesso alla Direzione Attività finanziarie, tenuto conto di quanto stabilito anche:

- dall'art. 1, comma 463, della legge 232/2016 che prevede che a decorrere dall'anno 2017 “cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'art. 1 “della legge di stabilità 2016;
- dall'art. 1, comma 828, della legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.): “Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e **dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento **del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015**, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e

seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

Rispetto al punto 4.

Per il periodo di riferimento non sono state autorizzate spese di viaggio di cui all'art. 84, comma 1, del TUEL.

Rispetto al punto 5.

Non risultano essere stati affidati incarichi relativi a studi e consulenze. Si rimette alla Direzione Attività finanziarie, la verifica circa il rispetto complessivo della spesa per l'ente.

Rispetto al punto 6.

Per il periodo di riferimento risulta rispettato il parametro della spesa non superiore al 20% di quanto speso nel 2009.

Rispetto al punto 7.

Non risultano effettuate spese per sponsorizzazioni.

Rispetto al punto 8 e 9

La Direzione del personale riferisce che sono state rispettate le prescrizioni di cui ai punti 4.12. (8 e 9).

Rispetto al punto 10.

Per effetto della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) preceduta dalla conversione in legge n.157 del 19/12/2019, del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (Collegato Fiscale) art. 57, comma 2 bis, i limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012) ***sono stati abrogati i vincoli per acquisti di beni e servizi relativi.***

Rispetto al punto 11.

Non sono stati acquisiti immobili in proprietà. Contratti di locazione: i contratti di locazione passiva per l'anno 2022 sono 10 + 2 contratti di locazione per la sede del Centro per l'Impiego come stabilito nella convenzione con ARPAL Umbria che prevede le relative spese per i canoni a carico di ARPAL Umbria.

Rispetto al punto 12.

Per effetto della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) preceduta dalla conversione in legge n.157 del 19/12/2019, del D.L. n. 124 del 26/10/2019 (Collegato Fiscale) art. 57, comma 2 bis, i limiti di spesa per l'acquisto di autovetture e la stipula di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture ***sono stati abrogati i vincoli per acquisti di beni relativi.***

Rispetto al punto 13.

Utilizzazione degli strumenti elettronici messi a disposizione da Consip s.p.a. ed in particolare delle Convenzioni e del MEPA per l'acquisto di beni e servizi nel campo della telefonia e delle spese future per il servizio di pulizia degli uffici comunali.

Rispetto al punto 14.

Non sono stati acquisiti immobili in proprietà. Contratti di locazione: i contratti di locazione passiva per l'anno 2022 sono 10 + 2 contratti di locazione per la sede del Centro per l'Impiego, come stabilito nella convenzione con ARPAL Umbria che, come sopra specificato, non comportano spese per il Comune di Terni;

Rispetto al punto 15.

Contratti di locazione: per i locali di L.go S. Salvatore, 14/16/18/20, adibiti ad ex Stamperia Comunale, di proprietà del Sig. Costantino Piacentini, si è provveduto a liberare i locali e si sta inviando comunicazione al Sig. Piacentini per la riconsegna dei locali con verbale sottoscritto per la formale riconsegna dei locali.

Sono stati inviati n. 33 adeguamenti ISTAT dei vari contratti (FITTI ATTIVI FABBRICATI E TERRENI) per i periodi marzo 2022 ÷ aprile 2022 oggetto della relazione.

Rispetto al punto 16.

Non risultano conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Rispetto al punto 17.

Acquisti di forniture e servizi, ove necessario, tramite procedure MEPA e Convenzioni Consip.

Rispetto al punto 18.

Si è ottemperato alle prescrizioni dell'art. 1, comma 494/510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5) Relativamente agli organismi partecipati.

PUNTI 5.1 – 5.12

L'ufficio ha concluso l'istruttoria relativa al procedimento di parificazione dei reciproci rapporti di debito/credito tra il Comune e le proprie società partecipate alla data del 31/12/2021, in funzione della predisposizione dei documenti necessari all'approvazione del Rendiconto dell'Ente al 31.12.2021 (approvato con D.C.C. n. 47 del 9.5.2022), in ossequio al disposto di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011.

A tal proposito, si segnala che l'istruttoria era stata avviata nel mese di gennaio mediante la richiesta (nota prot. n. 1953 del 5/1/2022 e successivo sollecito di cui al prot. n. 27226 del 18/02/2022) alle società ed organismi partecipati dei dati, corredati dall'asseverazione del proprio organo di revisione.

6) Relativamente alla gestione contabile

Punto 6.1

A partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi e dei saldi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) e con la verifica del prospetto degli equilibri di bilancio (si rinvia a quello approvato nel bilancio di previsione 2021-2023)

Gli enti locali, non saranno più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio di pareggio di bilancio come precedentemente intese.

Punto 6.2

Le entrate a carattere non ricorrente come inserito nelle diverse relazioni dei revisori vengono destinate a spese non ricorrenti (considerando le entrate in eccesso rispetto alla media degli ultimi 5 anni).

Per l'esercizio 2021 si è avuto un netto incremento dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione:

utilizzo oneri	previsione	utilizzato 2021
titolo I	1.152.075,81	1.152.075,81
titolo II	709.214,71	444.590,25
avanzo destinato:accant.Chiesa 2021		39.173,70
	1.861.290,52	1.635.839,76
avanzo destinato investimenti		244.759,20
accertato 2021		1.880.598,96

La previsione per l'annualità 2022 è la seguente:

ANNO	CAP	DES	TIT	2022		
2022	2401	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA EX CAP.780/420	4	1.000.000,00		
2022	2402	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX CAP.780/425	4	380.000,00	SPESA CORRENTE	861.421,30
2022	2403	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - COSTO DI COSTRUZIONE EX CAP.780/430	4	450.000,00	SPESA IN CONTO CAPITALE	1.138.578,70
2022	2404	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - SANZIONI PECUNIARIE EX CAP.780/435	4	170.000,00		
				2.000.000,00		2.000.000,00

Punto 6.3

L'Ente gestisce le entrate vincolate utilizzando delle aggregazioni tra entrate e uscite gestite dal software contabile che prevedono la verifica in fase di previsione, accertamento e impegno, incassi e pagamento.

Punti 6.4 - 6.5 e 6.6

L'Ente si è adeguato ai nuovi principi di armonizzazione contabile, alle codifiche del piano dei conti integrato, alla sostituzione dei codici SIOPE con quelle del piano dei conti integrato e alla corretta allocazione contabile dei trasferimenti come già verificato in sede di controllo del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero.

Punto 6.7

Per il 2018-2019-2020 le entrate correnti di competenza OSL sono confluite in partite di giro al fine di permetterne il riversamento allo stesso e l'utilizzo per il finanziamento della massa passiva del dissesto. Nelle chiusure del 2019 e 2020 è confluita in avanzo vincolato una quota di competenza OSL relativa alle alienazioni patrimoniali. Si è proceduto anche al trasferimento allo stesso del fondo di anticipazione per l'incremento della massa attiva versato all'Ente dal Ministero,

A chiusura 2020 l'importo accantonato in partite di giro per l'anno 2020 al fine del riversamento ad OSL è per € 3.569.144,59

Al 31 dicembre 2021 l'importo accantonato in partite di giro per l'anno 2021 al fine del riversamento ad OSL è per € 7.943.125,62

Al 31 maggio 2022 l'importo accantonato in partite di giro per l'anno 2022 al fine del riversamento ad OSL è per € 3.393.635,65

Nel risultato di amministrazione sono presenti fondi vincolati a favore di OSL per alienazioni di € 543.697,16.

Punto 6.8

Si effettua un controllo trimestrale degli equilibri di bilancio, pubblicando le risultanze in amministrazione trasparente.

Sono stati predisposti e pubblicati i controlli sugli equilibri di marzo e giugno 2021.

Sono stati predisposti e pubblicati:

Delibera di Consiglio 201 del 22 luglio 2021 “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000”

Relazione sugli equilibri di novembre 2021

Delibera di Consiglio 296 del 29 novembre 2021” SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONI DI BILANCIO DELIBERATE NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE ESERCIZIO 2021 2023, AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E 175, C. 3, D.LGS N. 267/2000 (PROPOSTA PROT. N. 172853 DEL 18.11.2021) APPROVAZIONE ATTO EMENDATO”

E' stata approvata la delibera di Giunta n.44 del 23 febbraio avente oggetto “[RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021. DETERMINAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI EX ART. 187 COMMA 3-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.](#)” Nella delibera si evidenzia un risultato positivo di amministrazione.

E' stato approvato il rendiconto 2021 con Delibera di Consiglio n.47 del 9 maggio 2022

Punto 6.9

La percentuale di rapporto degli interessi è vicina al 5%; non sono stati contratti mutui fino al 2018 e nel 2019 sono stati contratti mutui per € 2.114.800.

Nell'esercizio finanziario 2020 sono stati contratti € 3.450.000,00.

Nell'esercizio finanziario 2021 sono stati contratti € 1.100.000,00

L'indebitamento per investimenti totale continua a scendere.

Punto 6.10

Le risorse necessarie per la massa passiva sono state valutate in via preliminare con l'atto di Giunta 125 del 10 maggio 2019 in cui si è approvata la procedura semplificata e si è autorizzata la richiesta di anticipazione al Ministero al netto della massa attiva già presente.

E' stata girata all'Organo straordinario di liquidazione l'anticipazione di liquidità concessa al Comune di Terni nel 2020 di € 12.597.751,50.

E' stata girata all'Organo straordinario di liquidazione l'anticipazione di liquidità concessa al Comune di Terni nel 2021 di €10.955.894,10

I proventi delle alienazioni del patrimonio disponibile sono di competenza OSL, così come gli incassi di loro competenza relativi a residui pre 2018 incassati in partite di giro.

Punti 6.11 e 6.12

L'ente stanzierà nei bilanci di competenza le risorse per il rimborso dell'anticipazione richiesta per integrare la massa attiva del dissesto; ad oggi l'Ente non presenta avanzi non vincolati.

Punto 6.13

L'Ente rispetta tutti i principi di bilancio previsti dall'art.162.

Punto 6.14

L'Ente adotta un sistema di contabilità economico patrimoniale rilevando al riguardo che l'ultimo aggiornamento dell'inventario dei beni mobili è stato fatto in relazione all'affidamento con D.G. 509 del 24/11/2010 alla società strumentale dell'Ente, USI S.p.A., di un progetto di realizzazione di un sistema informatico e relativa banca dati del patrimonio mobiliare comunale. Ogni anno vengono caricati i nuovi acquisti e dismessi i beni che gli uffici comunicano.

L'ultimo aggiornamento dell'elenco dei beni immobili pubblicato in trasparenza è stato fatto a maggio 2021.

Punto 6.15

Gli articoli citati sono stati abrogati, non deve essere più allegato il prospetto citato.

Punto 6.16

L'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità viene correttamente previsto nei bilanci di previsione degli esercizi di competenza, e confluisce nel risultato di amministrazione nella parte accantonamenti.

Terni, lì 06 luglio 2022

Il Collegio dei Revisori

Rossi Carlo Ulisse

Pezzetti Fiorella

Frasca Roberto

